



02 DICEMBRE 2021

## LA NUOVA DISCIPLINA SULLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE

### 1. CONTESTO NORMATIVO

L'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 8.11.2021 n. 198, in attuazione dell'art. 7 della legge di delegazione europea 22.04.2021, n. 53, delinea i contenuti della nuova disciplina sulle pratiche commerciali sleali nell'ambito dei rapporti B2B lungo la filiera agroalimentare. Un testo normativo molto discusso e dal percorso travagliato che vede la luce tra critiche e aspettative: è tuttavia inevitabile che l'entrata in vigore del d.lgs. 198/2021 condiziona l'attività delle imprese che operano nel settore agroalimentare.

Il d.lgs. 196/2021 rappresenta un ulteriore momento legislativo definito a livello europeo per perseguire una strutturazione dei mercati agroalimentari definendo regole contrattuali per perseguire un maggior equilibrio tra *fornitore* e *acquirente* che operano nell'ambito della filiera. Il tema si incentra su uno dei profili maggiormente critici di questo segmento economico già al centro dell'attenzione delle Istituzioni europee. Al livello UE è da tempo maturata la consapevolezza che l'impresa agricola, in quanto soggetto nella catena di fornitura economicamente più debole e contrattualmente fragile, subisca il potere contrattuale dell'impresa più forte, restandole la sola scelta se aderire o meno allo schema negoziale unilateralmente da altri predisposto; cosicché è emersa l'esigenza di regolamentare a livello europeo l'intera filiera nei rapporti contrattuali tra gli operatori coinvolti. In altri termini, attraverso la logica di filiera si intende focalizzare l'attenzione sulla struttura dei rapporti negoziali a monte e a valle dell'attività agricola, eliminando le pratiche commerciali sleali e definendo linee di intervento per attuare una strategia efficace. In questa prospettiva vengono anche considerati gli effetti diretti e indiretti che le pratiche commerciali sleali possono provocare: queste, infatti, non solo possono incidere negativamente nell'ambito dei rapporti tra imprese, ma anche comportare inefficienze della filiera alimentare con aggravio dei costi degli alimenti al consumatore, effetti negativi sull'accesso a nuovi mercati oppure ad attività transfrontaliere, nonché sprechi alimentari.

A tutela delle parti maggiormente penalizzate da tali pratiche, il 17 aprile del 2019, il legislatore europeo ha emanato la Direttiva UE 2019/633 (di seguito "**Direttiva UTP**") "in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare" per perseguire un'armonizzazione minima della disciplina a livello degli Stati membri che negli ultimi anni avevano



legiferato in materia. La Direttiva UTP assume quale propria base giuridica la Politica Agricola Comune europea (“**PAC**”), emanata ai sensi dell’articolo 43 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”), ed ha lo scopo di rafforzare la riconosciuta specialità dell’agricoltura, per sua natura soggetta a regole di mercato diverse da quelle proprie delle altre attività economiche. Su tali basi la legge di delegazione europea 53/2021 ha dato avvio al recepimento della direttiva che, seppur con approcci distinti e una disciplina maggiormente ampia, ha delineato il nuovo quadro disciplinare in materia che determina l’abrogazione dell’art. 62 del d.l. 1/2012.

## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 198/2021

Seppur per cenni è possibile delineare la disciplina delle relazioni commerciali lungo la filiera e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo quelle vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente, **razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente** nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. I rapporti così definiti dovranno informarsi a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.

Si segnala, da subito, come il legislatore italiano si sia voluto discostare dal legislatore europeo, prevedendo che la disciplina in esame si applichi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, da fornitori stabiliti nel territorio italiano, **indipendentemente dal fatturato del fornitore ed acquirente**, venendo in tal modo meno la griglia a cui la Direttiva UTP faceva riferimento.

La struttura del d.lgs. segue l’esperienza già fatta propria dall’abrogato art. 62 (e non dalla Direttiva UTP) che si articola tra regole sui contratti di cessione (art. 3) e le pratiche commerciali sleali (artt. 4 e 5). L’art. 3 prevede la natura di **norme imperative** per le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 7, che quindi prevalgono sulle discipline di settore con esse contrastanti, e la **nullità** della clausola contraria a tali disposizioni.

Sotto il profilo soggettivo tale disciplina si applica alle relazioni contrattuali tra **fornitore**, ossia qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli o alimentari, e **acquirente**, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, che acquista prodotti agricoli o alimentari.

I **contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari** dovranno essere ispirati ai **principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni**, e conclusi obbligatoriamente mediante **atto scritto** – con un forte limite alle forme equipollenti – **prima della consegna dei prodotti**, indicando *inter alia*: (i) **durata** – la quale non potrà essere inferiore a 12 mesi, salvo deroga da definirsi mediante l’assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale; (ii) **quantità**; (iii) **caratteristiche del prodotto venduto**; (iv) **prezzo** – il quale potrà essere fisso o determinabile; (v) **Modalità di consegna** e (vi) termini di **pagamento**.

Per perseguire un maggiore equilibrio contrattuale l’art. 4 prevede il **divieto di pratiche commerciali sleali** attraverso una lunga *black list*, da cui il divieto:



- nei contratti di cessione a consegna gratuita su base periodica e non, che il **versamento del corrispettivo** da parte dell'acquirente, avvenga
  - (i) per prodotti deperibili **dopo oltre 30 giorni** dal termine del periodo di consegna convenuto, o dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere;
  - (ii) per i prodotti non-deperibili **dopo oltre 60 giorni** dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere.

Tale previsione trova come deroga i pagamenti effettuati nel quadro di: (i) programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole; (ii) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria; (iii) contratti di cessione tra fornitori e i loro acquirenti di uva o mosto per la produzione di vino;

- l'**annullamento** da parte dell'acquirente di ordini di prodotti deperibili, **con preavviso inferiore a 30 giorni**;
- la **modifica unilaterale**, da entrambe le parti, delle condizioni contrattuali aventi ad oggetto frequenza, metodo, luogo, tempi, volume, norme di qualità, termini di pagamento o prezzi o prestazioni accessorie;
- la richiesta da parte dell'acquirente al fornitore di **pagamenti non connessi alla cessione**;
- l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che mettono a carico del fornitore i **costi per il deterioramento o la perdita di prodotti** verificatisi nei locali dell'acquirente o dopo la loro consegna;
- il **rifiuto**, per entrambe le parti, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione;
- l'acquisizione, utilizzo o **divulgazione illecita** da parte dell'acquirente di segreti commerciali del fornitore o di qualsiasi altra informazione commerciale sensibile;
- la minaccia di mettere in atto, da parte dell'acquirente, **ritorsioni commerciali** nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita diritti di cui gode;
- la richiesta, da parte dell'acquirente, al fornitore, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i **reclami dei clienti** relativi alla vendita, benché non risultino negligenze o colpe in capo a quest'ultimo.

Inoltre, se non preventivamente concordate per iscritto tra le parti, sono vietate dall'art. 4, co. 4, altresì le seguenti pratiche:

- la restituzione da parte dell'acquirente al fornitore dei **prodotti invenduti** senza la relativa corresponsione di alcun pagamento per la fornitura o smaltimento;
- la richiesta da parte dell'acquirente al fornitore di un **pagamento quale condizione** per l'immagazzinamento, esposizione o inserimento in listino dei suoi prodotti o per la loro messa in commercio;
- la richiesta da parte dell'acquirente al fornitore, di **farsi carico dei costi della pubblicità, marketing e del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita** dell'acquirente;

Da segnalare il divieto sancito all'art. 5 di ricorrere a **gare ed aste elettroniche a doppio ribasso**, attraverso le quali si rendeva possibile per alcune grandi aziende della distribuzione di chiedere ai fornitori un'offerta di vendita per i propri prodotti, indicando successivamente, una seconda gara il



cui prezzo base di partenza non era rappresentato dall'offerta qualitativamente migliore ma da quella a prezzo inferiore, portando così ad una svalutazione dei prezzi dei prodotti sul mercato.

Inoltre, attenzione particolare è riposta nella disciplina delle **vendite sottocosto**, ponendosi così il decreto in esame, in linea con gli obiettivi dell'Unione, e ancora prima con gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite, di dimezzare gli sprechi alimentari *pro capite* a livello di commercio al dettaglio e di consumatori entro il 2030. Difatti, ai sensi dell'articolo 7 è prevista come legittima la vendita sottocosto solo di prodotti invenduti a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, con il relativo divieto di imporre al fornitore conseguenze economiche derivanti dal deperimento o perdita di tali prodotti, non imputabili a negligenza dello stesso.

Completano il quadro del **divieto di altre pratiche commerciali sleali** (art. 5):

- **l'omissione**, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- **l'imposizione**, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- **l'applicazione di condizioni oggettivamente** diverse per prestazioni equivalenti;
- il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- **il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- **l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale** che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- **l'imposizione**, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- **l'esclusione** dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- la previsione nel contratto di una **clausola che obbligatoriamente imponga** al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, **un termine minimo prima di poter emettere la fattura**, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
- **l'imposizione** di un **trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico** da una parte alla sua controparte;
- **l'imposizione all'acquirente**, da parte del fornitore, **di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso**, stabilita contrattualmente;



- **l'imposizione all'acquirente**, da parte del fornitore, di **vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento**, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
- **l'imposizione all'acquirente**, da parte del fornitore, dell'inserimento di **prodotti nuovi nell'assortimento**;
- **l'imposizione all'acquirente**, da parte del fornitore, di **posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale** o nell'esercizio commerciale.

### 3. CONTROLLI E SANZIONI

Nel contesto della disciplina l'art. 8 individua **l'autorità di contrasto** nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ("**ICQRF**"), in luogo dell'AGCM come precedentemente previsto, deputata all'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, avvalendosi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ai fini del contrasto alle pratiche commerciali sleali l'art. 9 possono essere presentate denunce all'ICQRF, anche attraverso le organizzazioni dei produttori.

Il mancato rispetto delle **disposizioni comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria parametrata al fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, ovviamente fatta salva la norma penale. In particolare:

- Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 2, o all'art. 4, co. 1, lett. g), fino al 5%;
- Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 4, fino al 3,5%;
- Per la violazione, da parte del debitore, delle disposizioni di cui all'art. 4, co. 1, lett. a), e b) fino al 5%;
- Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, co. 1, lett. c), d) e) f) g) h) i) e j) fino al 5%;
- Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, co. 4, fino al 3%;
- Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), b), c), l), m), n), o) e p) fino al 3%;
- Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) e b), fino al 6%;
- Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, co. 1, lett. d), e), f), g), h), i), j) e k) fino al 4%;

Trovano altresì luogo le aggravanti in caso di reiterazione e specifiche sanzioni con riguardo a singoli eventi.

### 4. Conclusioni

Indubbiamente il d.lgs. 198/2021 presenta dubbi ermeneutici e non poche criticità sul piano applicativo, tuttavia le imprese che operano lungo la filiera agroalimentare devono necessariamente tenere in considerazione tali disposizioni e adeguarsi al nuovo schema contrattuale. In particolare, costoro saranno quindi chiamati a: (i) applicare le disposizioni del seguente decreto nei contratti sottoscritti a decorrere dal 15 dicembre 2021; (ii) **modificare, entro 6 mesi i contratti di cessione in corso di esecuzione**, al rispetto delle disposizioni sopra riferite e analizzate; ricordano che la norma prevede la sua applicazione **indipendentemente dal luogo in cui è stabilito l'acquirente**.



Il tema, che fonda le sue radici in un contesto estremamente complesso della disciplina del Diritto agroalimentare, è molto complesso ed articolato. Bisogna ora capire se il d.lgs. 198/2021 potrà rappresentare la chiave di soluzione (totale o parziale) a tali criticità. Per parte nostra i dubbi permangono!

#### CONTATTI

[nicola.lucifero@lcalex.it](mailto:nicola.lucifero@lcalex.it)

[clarissa.macchi@lcalex.it](mailto:clarissa.macchi@lcalex.it)

